



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DEL 26 gennaio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Vice Procuratore Federale, nella persona dell'avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 26 gennaio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 22

A) RECLAMI

Reclamo, del sig. Giuseppe PILLON, allenatore della Soc. Pistoiese avverso l'ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Cosenza del 23/12/00 – C.U. n. 255 del 9/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di L. 5.000.000, perché al 32° del secondo tempo, manifestava platealmente il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale gesticolando con le braccia (recidivo), ha proposto reclamo il Signor Giuseppe Pillo chiedendo l'annullamento della sanzione dell'ammenda e, in subordine, la sua riduzione.

Nel gravame si lamenta l'eccessività della sanzione sia in relazione al comportamento tenuto, sia in relazione all'entità degli emolumenti percepiti.

La sanzione secondo il reclamante sarebbe eccessiva anche avendo riguardo alle sanzioni deliberate in precedenti decisioni della Giustizia Sportiva per comportamenti analoghi. Si chiede quindi l'annullamento dell'ammenda e in subordine congrua riduzione della stessa.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

In particolare può essere condiviso il rilievo circa la lieve entità della condotta sanzionata priva di connotati di offensività nei confronti del direttore di gara.

Per tale condotta sanzione adeguata appare essere la ammonizione con diffida. Tenuto peraltro conto della recidiva va altresì applicata la sanzione economica dell'ammenda di lire 1.000.000.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 1.000.000 ferma restando l'ammonizione con diffida. Dispone la restituzione della stessa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Romeo DOZZI – dirigente Soc. **Pistoiese**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pistoiese-Venezia del 10/12/00).

Soc. VENEZIA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva;
Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pistoiese-Venezia del 10/12/00).

Con provvedimento del 3 gennaio 2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Società A.C. Pistoiese S.p.A. e la Società A.C. Venezia 1907 S.r.l, per violazione dell'art. 6 comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva, in quanto dopo la gara Pistoiese-Venezia del 10 dicembre 2000, a seguito del tentativo del calciatore del Venezia, Bazzani, di dare la maglia all'arbitro, calciatori e dirigenti delle due squadre si sono fronteggiati a spintoni e parolacce.

Con altro provvedimento del 3 gennaio 2001, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Romeo Dozzi, dirigente tesserato per la Soc. Pistoiese, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per violazione dell'art. 1 comma 1, del C.G.S., per avere, sempre dopo la gara Pistoiese-Venezia del 10/12/2000, proferito nei confronti del Dirigente Accompagnatore del Venezia Bruno Musco, la frase "*Vattene di là perché se no ti rompo il culo*", nonché la Società Pistoiese per la violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti le società incolpate hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella proposta della A.C. Pistoiese S.p.A. si rileva in primo luogo che andrebbe valutata l'unicità dell'episodio dal quale è scaturito sia il presente procedimento, sia quello derivante dalla condotta contestata al dirigente Dozzi; in secondo luogo che gli addebiti contestati sarebbero lievi, tant'è che l'atteggiamento del Bazzani che avrebbe innescato il battibecco non è stato ritenuto passibile di deferimento e che di tale battibecco non vi sarebbe traccia in nessun quotidiano o altro mezzo di informazione, neanche nei giorni successivi.

Conseguentemente si chiede l'applicazione della sanzione più lieve tra quelle previste dall'art. 8 del C.G.S. e cioè l'ammonizione in quanto i fatti addebitati sono di entità reale lievissima; in subordine l'applicazione di sanzione di entità minima.

In quella proposta dalla A.C. Venezia S.p.A. si rileva in primo luogo la scarsa importanza dell'accaduto; in secondo luogo che il comportamento del proprio giocatore Bazzani e della società sarebbe immune da censure.

In quella proposta da Romeo Dozzi si rileva in primo luogo che l'incolpato non avrebbe pronunciato la frase, per cui sarebbe da presumere che il Signor Ballerini nella sua ricostruzione si sia sbagliato; in secondo luogo, che si tratterebbe di una frase pronunciata con nessun reale intento aggressivo, ma al solo scopo di porre fine ad un confronto dialettico.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammenda di lire 3.000.000 alla società Pistoiese, di lire 2.000.000 alla Soc. Venezia e della inibizione di giorni quindici a Romeo Dozzi.

Sono comparsi altresì il sig. Romeo Dozzi ed il rappresentante delle Soc. Pistoiese, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria hanno insistito nelle conclusioni formulate.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, previa riunione dei due deferimenti entrambi del 3 gennaio 2001 e relativi alla medesima gara, rileva che quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, che è fonte di prova privilegiata dinnanzi agli Organi della giustizia sportiva, al termine della gara i calciatori ed i dirigenti delle due squadre si sono fronteggiati a spintoni e parolacce. Inoltre nel corso di una discussione davanti agli spogliatoi dell'arbitro il dirigente Romeo Dozzi ha indirizzato una frase minacciosa ed offensiva, al dirigente del Venezia, Bruno Musco.

Tali comportamenti integrano per le Società Pistoiese e Venezia l'ipotesi della violazione dell'art. 6 comma 2 del C.G.S. , per responsabilità oggettiva e per il sig. Romeo Dozzi l'ipotesi della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in base al quale le persone soggette all'osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella oggettiva delle Società di appartenenza.

In particolare, per quanto riguarda il sig. Dozzi, la Commissione rileva che la tesi difensiva prospettata dall'incolpato, il quale ha sostenuto di non aver proferito la frase attribuitagli, non è accoglibile poiché in evidente contrasto con il contenuto della relazione dell'Ufficio Indagini.

E' invece accoglibile la tesi della Soc. Pistoiese in ordine all'unicità del contesto dal quale sono scaturiti i due episodi oggetto dei due deferimenti.

Nel determinare la sanzione della Soc. Pistoiese si deve, pertanto, tenere conto di tale circostanza.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.00 alla Soc. Pistoiese, di lire 2.000.000 alla Soc. Venezia e dell'inibizione di giorni dieci al sig. Romeo Dozzi.

sig. Zdenek ZEMAN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 15/11/00).

Con atto del 19/12/2000 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il sig. Zeman Zdenek tesserato della Soc. Napoli per avere nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione espresso giudizi della reputazione della Società di appartenenza.

Contestato l'addebito, il deferito non faceva pervenire memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per la responsabilità del tesserato e ha chiesto l'erogazione di un'ammenda di lire 3.000.000.

E' altresì comparso il deferito personalmente che ha sostenuto la sua non colpevolezza perché le dichiarazioni incriminate erano state fatte in piena lealtà nell'interesse della Soc. Napoli e senza alcuna intenzione lesiva verso quest'ultima.

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate dall'incolpato nel corso di interviste agli organi di stampa integrano gli estremi della violazione contestata.

In particolare indubbiamente lesive della reputazione della Società e travalicanti il legittimo diritto di critica, sono l'affermazione secondo cui determinati fatti non sarebbero da società

di Serie A e l'altra che attribuisce alla Società, o a persone al suo interno, di avere organizzato una contestazione nei suoi confronti (articolo pubblicato sul "Corriere dello Sport-Stadio" del 15/12/2000).

La giustificazione dell'incolpato di avere parlato per il bene del Napoli non vale ad escludere la sussistenza dell'addebito contestato, a fronte dell'oggettiva lesività della dichiarazioni rese. Tuttavia essa può avere incidenza nella determinazione dell'entità della sanzione da irrogare.

Quanto premesso e valutate tutte le circostanze la Commissione dichiara il sig. Zeman Zdenek responsabile della violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. e delibera di irrogargli la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 5 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro